



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ANGELO RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	MARCELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 439/07

UDIENZA DEL

10/12/2013 ? ore 09:00

SENTENZA

N°

1596

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30 GIU. 2016

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 439/07  
depositato il 15/03/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK070600435 IRPEF 2000  
RITENUTE/SANZ.  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
GIA' LEGALE RAPP. DELLA SRL **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:  
MONTANARO DR.VITO  
C.SOUMBERTO 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario  
**IL SEGRETARIO**  
**(dr. Giuseppe Perillo)**

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 2); avverso l'avviso di accertamento n. RFK070600435/2006 notificato il 28-9-2006, con il quale per l'anno di imposta 2000 vengono richieste imposte IRPEF ritenute, oltre accessori.

Trattasi di atto emesso per recupero di ritenute IRPEF considerate maturate e non pagate su emolumenti considerati corrisposti a nero a dipendenti nell'annualità di imposta 2000. Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.


Nella emissione dell'avviso di accertamento l'Agenzia ha violato la L. 241/90 e la L. 212/2000 che fanno obbligo alla P.A. di indicare nei propri atti contenente richieste di importi che incidono sul patrimonio del contribuente, l'esplicitazione dell'iter logico giuridico seguito dall'Ente per giungere alle proprie richieste. Nell'atto in esame vi è solo un riferimento al PVC del 4/7/2001 formato dalla G. di F. e poi gli elementi in esso contenuti sono stati pedissequamente trasfusi nell'accertamento senza che l'Agenzia abbia svolto un approfondimento o una analisi o una qualsiasi considerazione in suo favore.

Ritiene la Commissione, in generale, che l'accertamento per relationem abbia aspetti di legittimità, ma nel caso di specie, trattandosi di vicende particolari coinvolgenti importi notevoli (lire 948.825.049) ed un numero consistente (n.218) di dipendenti della società, certamente l'Agenzia aveva l'onere di approfondire le questioni e documentare nell'accertamento le sue affermazioni. L'Agenzia nell'accertamento nulla ha espresso oltre al riferimento citato e nelle proprie controdeduzioni di costituzione ha esposto alcuni aspetti della vicenda con modalità più dettagliate (rispetto all'accertamento), ma tali esposizioni non sono state corroborate e sostenute con documentazione probante.

Ed invero, poiché la stessa Agenzia ha riferito che nella contabilità della società gli importi dichiarati quali emolumenti erogati ai dipendenti riportavano con esattezza gli importi indicati per ognuno di essi quale 'netto in busta', ritiene la Commissione che l'Agenzia per smentire tale elemento avrebbe dovuto produrre nel giudizio odierno (ma ancor prima nell'accertamento) elementi inconfutabili a suo favore, elementi che non potevano rimanere circoscritti a quanto riportato dalla G. di F. nel proprio PVC.

Deve evidenziare ancora la Commissione che l'Agenzia, con riferimento al fatto che l'importo degli emolumenti considerati erogati dalla società era rappresentato da lire 948.825.049, avrebbe dovuto dimostrare anche che la società nel periodo possedeva tale importo e la provenienza della stessa, così come avrebbe dovuto dimostrare la disposizione della società dell'importo citato in favore di 218 propri dipendenti ed anche la ricezione dei singoli importi da parte di ognuno dei citati dipendenti.

Deve precisare la Commissione che tutti gli indizi segnalati dalla G. di F. sono stati lasciati tali, ma senza la proposizione di alcuna prova concreta in suo favore da parte dell'Agenzia, l'accertamento non può essere confermato.



Reg. 439/07 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

La complessità della interpretazione della materia è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento impugnato;

===Spese compensate.

Deciso il giorno 10/12/2013

Il Giudice Relatore  
(Saverio Margano)

Il Presidente  
(Angelo Raffaele Silvestri)